

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE



COPIA di DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-102 del 10/08/2023

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA “VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI” - CLASSIFICAZIONE DI STRADA DI TIPO AI SENSI DEL D. LGS. N. 285 DEL 30.04.1992.

Il giorno 10/08/2023 alle ore 13:45 in modalità telematica autorizzata con D.P. N.42 del 08/04/2022 il Presidente della Provincia Francesco MENNA, collegato da remoto, ha assunto il seguente decreto assistito dal Segretario Generale Antonella MARRA presente presso la sede provinciale:

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

PREMESSO:

CHE la Provincia di Chieti ha realizzato con fondi PAR-FSC 2007/2013 l'intervento denominato "Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di detrattori ambientali e potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno delle aree protette della Costa teatina: "Via Verde della Costa dei Trabocchi". – Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a Vasto denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi";

CHE il percorso ciclopedonale della "Via Verde della Costa dei Trabocchi" attraversa la costa teatina per 42 Km circa passando per i territori comunali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto;

CHE detta infrastruttura è stata progettata quale pista ciclopedonale ed è stata realizzata con la finalità di creare una viabilità lenta ciclabile e pedonale di riconnessione per il territorio costiero in sostituzione del preesistente tracciato ferroviario dismesso;

CHE in data 26.04.2023 è stato emesso il Certificato di Collaudo della predetta pista ciclopedonale "Via Verde della Costa dei Trabocchi" la cui efficacia, ai sensi dell'art. 141, del D. Lgs. n. 163/2006 – *applicabile ratione temporis* - ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

CONSIDERATO CHE allo stato, l'infrastruttura è a servizio del territorio e, pertanto, pienamente fruibile dalla cittadinanza nonché importante attrazione turistica della regione Abruzzo;

VISTO:

- il Nuovo Codice della strada, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., ripubblicato sul s.o. alla G.U. n. 67 del 22 marzo 1994 che, in particolare, all'art. 2 attribuisce alle Regioni la competenza a procedere in ordine alla classificazione e declassificazione delle strade non statali così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo e stabilisce, altresì, che le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio Nazionale delle strade di cui all'articolo n. 226 dello stesso codice della strada;
- l'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 16.12.2004 n. 495 che prevede che la classificazione delle strade non statali sia di competenza delle Regioni e degli Enti locali;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTA la delibera di G.R. n. 300 del 30.04.2004 e la L.R. 3 marzo 1999 n. 11 che, in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 67, comma 2, lett. b) trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative alle "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";

VISTO l'art. 7, comma 2, della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 (pubblicata sul BURA n. 68 del 29.11.2006), di modifica all'art. 67, comma 2, lett. b), della L.R. 3 marzo 1999 n. 11 riguardante l'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, comprese quelle costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

PRESO ATTO che lo stesso D.P.R. n. 495/92, agli artt. 2 e 3 stabilisce che i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale;

RILEVATO che il nuovo codice della strada classifica le ciclopedonali quali strade Fbis come "Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada", come da art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

DATO ATTO che la Provincia di Chieti è proprietaria del suddetto percorso ciclopedonale denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi" come descritto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di doversi procedere alla classificazione del percorso ciclopedonale in argomento, denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi" ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. in relazione alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore n. 1 competente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa del presente atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DECRETA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attribuire, in relazione alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali, all'itinerario ciclopedonale denominato "*Via Verde della Costa dei Trabocchi*", ricadente nei territori dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto per una estensione di circa 42 Km, la classificazione di strada di tipo "**Fbis - itinerario ciclopedonale**" destinata alla circolazione dei pedoni e dei velocipedi, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
4. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Ispettorato Generale Per La Circolazione E La Sicurezza Stradale - per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale di cui all'art. 226, del Nuovo Codice della Strada, approvato con il citato D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini di legge, al TAR o in via stragiudiziale al Capo dello Stato.

OGGETTO : PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA "VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI" -
CLASSIFICAZIONE DI STRADA DI TIPO AI SENSI DEL D. LGS. N. 285 DEL 30.04.1992.

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(f.to Francesco Menna)

Il Segretario Generale
(f.to Antonella Marra)

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Maria Carla Corrado)

Certificato di esecutività

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 10/08/2023 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Maria Carla Corrado)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Maria Carla Corrado)